SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 141

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POZZO e FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Costituzione all'estero dei comitati consolari per l'emigrazione italiana

ONOREVOLI SENATORI. – In base all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, gli uffici consolari hanno la facoltà di promuovere la costituzione, «ove ne ravvisino la opportunità nell'interesse della collettività italiana», di comitati formati da cittadini italiani all'estero con scopi assistenziali educativi e culturali in favore di connazionali residenti nell'ambito della circoscrizione. Questa norma, in sede di applicazione, ha risentito della maggiore o minore iniziativa dei capi degli uffici consolari e di specifiche situazioni ambientali, per cui si è determinata una situazione di fatto che va dalla quasi carenza alla concentrazione di iniziative, con disparità di intendimenti ed obiettivi anche fra circoscrizioni consolari confinanti nell'ambito dello stesso Stato.

Da qui la necessità di superare questa situazione attraverso una normativa unica per tutte le rappresentanze consolari, dando ai nostri connazionali all'estero una uniformità di provvidenze.

Abbiamo quindi elaborato il presente disegno di legge, prevedendo l'istituzione presso ogni consolato di un unico comitato consolare per l'emigrazione, variamente composto nel numero dei suoi membri in relazione alla maggiore o minore concentrazione di connazionali nella circoscrizione (articolo 6).

Il comitato è organo consultivo del consolato (articolo 3); collabora con il capo dell'ufficio consolare nei settori di cui all'articolo 2 e provvede ad un complesso di iniziative a beneficio della collettività italiana (articolo 2).

Queste funzioni del comitato – consultive, di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Emigrazione - Ministero affari esteri*)

collaborazione, di iniziativa – sono sempre attuate con il doveroso e, vorremmo dire, «diplomatico» controllo del capo dell'ufficio consolare, in modo da attuare un più stretto collegamento fra la comunità italiana e gli organi ufficiali cui compete la tutela dell'emigrante (articolo 5).

Il comitato è elettivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto (articolo 7). Le modalità elettorali, fermo il principio della maggiore età, del possesso del passaporto italiano e del permesso di soggiorno (articolo 12), si svolgeranno secondo le norme di cui agli articoli 14 e seguenti.

Il comitato elegge a maggioranza assoluta, tra i suoi membri, il presidente (articolo 9), il quale presiede anche l'esecutivo, che prepara le sessioni del comitato consolare ed opera secondo le sue direttive (articolo 10), e può anche istituire delle commissioni di lavoro (articolo 11), i cui risultati devono essere riferiti al comitato.

Siamo sicuri che con il presente disegno di legge le collettività italiane all'estero, attraverso i loro rappresentanti eletti, si sentiranno, con questa articolata loro presenza, in più stretto e costante contatto con i rappresentanti ufficiali dell'Italia per la tutela dei loro interessi.

Sta alla sensibilità del Ministero degli affari esteri e dei capi degli uffici consolari l'attuazione di una più precisa e continua correlazione con le necessità ed i bisogni dei connazionali che amministrano e, nel contempo, mantenere e vivificare i loro legami con la patria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituzione dei comitati consolari*)

1. Presso ciascun ufficio consolare, nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito un comitato consolare dell'emigrazione italiana.

Art. 2.

(*Attività dei comitati consolari*)

1. Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, nonchè dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato consolare assume iniziative e svolge azione di tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

2. Il comitato, inoltre, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e della legislazione italiana:

a) coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati e, in particolare, contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli paesi, segnalando all'autorità consolare, perchè vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali, degli accordi in vigore tra l'Italia e il paese ospitante, delle norme proprie della Comunità europea concernenti il trattamento dei cittadini stranieri;

b) nel quadro delle norme locali e ai fini dell'azione di tutela degli emigrati soprattutto per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza sociale e la promozione

sociale, culturale e professionale dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, vigila sul rispetto dei contratti di lavoro mediante contatti con le organizzazioni sindacali; sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro; sulle condizioni di alloggio, anche mediante contatti con gli enti preposti; sulla effettiva applicazione delle norme e direttive concernenti le iniziative scolastiche, culturali e nel settore del tempo libero, adottate dalle autorità dei paesi ospitanti, con l'obiettivo di assicurare un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nella società di accoglimento, di conservare la lingua italiana e di mantenere legami con la realtà politica e culturale italiana.

Art. 3.

(*Funzioni consultive*)

1. Il comitato, su richiesta del capo dell'ufficio consolare, esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana. Ove il comitato non dovesse esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta di parere, il capo dell'ufficio consolare può procedere all'inoltro al Ministero degli affari esteri delle proposte stesse.

2. Quando il parere è espresso, il capo dell'ufficio consolare è tenuto ad uniformarvisi, a meno che non ritenga che l'adeguamento allo stesso implichi responsabilità amministrative o penali a lui direttamente imputabili; in tal caso deve informare il comitato consolare dei motivi che lo inducono a dissociarsi.

3. Perdurando il dissenso, il capo dell'ufficio consolare invia la propria proposta ed il parere contrario del comitato al Ministero degli affari esteri, il quale decide entro trenta giorni sulla questione.

4. Il comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni, anche su attività consolari ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al capo dell'ufficio consolare, il quale informa il comitato del seguito che vi è dato.

Art. 4.

(*Bilancio del comitato*)

1. Il comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del proprio eventuale patrimonio;

b) con i contributi annuali erogati dal Ministero degli affari esteri;

c) con elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti, o di privati;

d) con il ricavato di attività e manifestazioni varie.

2. Il comitato consolare presenta all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro i tre mesi successivi alla fine della gestione annuale presenta il rendiconto consuntivo.

Art. 5.

(*Sede e segreteria*)

1. Ovunque sia possibile reperire un locale idoneo, il comitato ha la propria sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato al reperimento di una sede. Il capo dell'ufficio consolare deve altresì facilitare in ogni modo l'attività del comitato, anche presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sugli atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

2. La segreteria del comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'ufficio consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

3. In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato, scelto d'intesa tra il comitato stesso e il capo dell'ufficio consolare.

Art. 6.

(*Composizione del comitato*)

1. Il comitato consolare è composto da un numero variabile di membri eletti secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

a) nove membri fino a 10.000 connazionali;

b) undici membri fino a 50.000 connazionali;

c) ventuno membri fino a 100.000 connazionali;

d) trentuno membri oltre i 100.000 connazionali.

2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore ad un decimo dei membri del comitato, gli italiani che hanno assunto la cittadinanza del paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

3. Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

Art. 7.

(*Durata in carica e decadenza dei membri*)

1. I componenti del comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I membri deceduti, decaduti o dimissionari sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

3. Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

Art. 8.

(*Validità delle riunioni e delle deliberazioni*)

1. Il comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

(*Poteri e funzioni del presidente*)

1. Il comitato elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i propri membri.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 10.

(*Poteri e funzioni dell'esecutivo*)

1. Il comitato elegge nel proprio seno – a maggioranza assoluta di voti – un esecutivo composto dal presidente e da un numero di membri non superiore ad un quarto dei componenti l'assemblea.
2. L'esecutivo prepara le sessioni del comitato consolare ed opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra.

Art. 11.

(*Commissioni di lavoro*)

1. Il comitato consolare può istituire nel proprio seno commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti.

2. I presidenti delle commissioni devono essere membri del comitato al quale riferiscono i risultati dei lavori delle stesse. Di tali commissioni fa parte di diritto il capo dell'ufficio consolare od un suo rappresentante.

Art. 12.

(*Elettorato attivo*)

1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni, residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purchè in possesso di passaporto valido e del permesso di soggiorno registrato, salvo che versino nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2. Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno assunto la cittadinanza del paese di immigrazione.

Art. 13.

(*Elenco degli elettori*)

1. Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui all'articolo 12.

2. L'elenco è pubblico ed aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati o d'ufficio.

Art. 14.

(*Sistema elettorale*)

1. L'elezione del comitato avviene:

a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione del Parlamento europeo;

b) per lista;

c) con voto diretto, personale e segreto.

Art. 15.

(*Convocazioni dei comizi e liste elettorali*)

1. Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la convocazione è effettuata entro quindici giorni dalla relativa declaratoria.

2. La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, una circolare informativa e attraverso ogni altro mezzo di informazione.

3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a dieci.

4. I presentatori debbono essere cittadini italiani, aventi diritto di voto, residenti nella circoscrizione, non candidati.

Art. 16.

(*Comitato elettorale circoscrizionale*)

1. Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati dal titolare dell'ufficio consolare, tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, su designazione delle forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

3. Ogni forza politica o associazione di cui al comma 2 designa un membro effettivo ed uno supplente.

Art. 17.

(*Svolgimento delle elezioni*)

1. Il comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e

delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni nonchè di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

2. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza assoluta.

3. Le operazioni di voto si svolgono sotto la responsabilità del capo dell'ufficio consolare anche in più giorni e con uno o più seggi costituiti presso la sede del consolato e, se possibile, anche in altri locali dipendenti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

4. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 22 del giorno fissato e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo.

5. Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a quattro giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

Art. 18.

(*Costituzione dei seggi elettorali*)

1. Il comitato elettorale nomina i presidenti dei seggi; il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a quattro e non superiore ad otto, e dai rappresentanti di lista.

2. Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati, almeno dieci giorni prima delle elezioni, dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

3. I rappresentati di lista, indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

4. Il comitato elettorale, almeno tre giorni

prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori. Qualora, nel primo giorno delle elezioni, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

Art. 19.

(*Libro elettorale*)

1. Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predispone l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un «libro elettorale» i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno), e appone sul passaporto il timbro attestante che l'elettore «ha votato».

2. Il libro elettorale viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.

Art. 20.

(*Operazioni di voto*)

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

2. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

3. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

4. L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

5. Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.

6. L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

7. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonchè delle contestazioni di membri di seggio, è redatto verbale.

8. Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

9. Sulle controversie decide il comitato elettorale circoscrizionale.

Art. 21.

(*Ripartizione dei seggi*)

1. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

3. I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

Art. 22.

(*Attribuzione di seggi*)

1. Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15.

Art. 23.

(*Regolamento di esecuzione*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

Art. 24.

(*Abrogazione espressa*)

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

2. Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di tremila cittadini italiani possono istituire comitati consolari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali comitati sono presieduti dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

3. Gli uffici consolari possono altresì istituire detti comitati nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni; in tal caso il capo della competente rappresentanza diplomatica deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

Art. 25.

(*Soppressione dei COASIT*)

1. Con l'entrata in funzione dei comitati consolari, cessano di funzionare i comitati di assistenza agli italiani all'estero (COASIT).

2. Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti comitati.

Art. 26.

(*Prime elezioni*)

1. Le prime elezioni dei comitati consolari debbono essere effettuate con le modalità previste dalla presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

2. Fino alla proclamazione dei risultati continuano a funzionare i comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 27.

(*Finanziamento degli oneri per le prime elezioni*)

1. All'onere di lire 900 milioni derivante per il 1988 dall'applicazione della presente legge, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.